

TAR Roma, Sezione III ter - Sentenza 05/08/2008 n. 7830  
d.lgs 163/06 Articoli 244 - Codici 244.1

È inammissibile il ricorso avverso l'aggiudicazione di una gara di appalto proposto dal concorrente che sia stato escluso dalla gara per difetto di una condizione o di un requisito richiesto dal bando (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 12/3/1996, n. 323). Peraltro, ai fini dell'interesse al ricorso in materia di aggiudicazione di contratti dell'Amministrazione, è sufficiente l'interesse strumentale al rinnovo delle operazioni di gara, dal quale deriva una nuova chance di partecipazione e di aggiudicazione (in termini, tra le tante, Cons Stato, Sez. V, 13/11/2002, n. 6294, nonché, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 4/6/2008, n. 2629). In tale contesto, appare corretto attribuire adeguato riconoscimento all'interesse strumentale solo nelle ipotesi in cui il (legittimo) provvedimento di esclusione non abbia trovato giustificazione nella carenza di requisiti di partecipazione di carattere sostanziale (come è accaduto nel caso di specie), ma solo in ragioni di carattere formale, potendosi così garantire un equilibrio, o, se si preferisce, un giusto compromesso tra esigenze di effettività della tutela e configurazione dell'interesse a ricorrere (sostanzialmente in termini T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 8/4/2005, n. 3576).